

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

17 MARZO 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	3
<i>Inquinamento</i>	3
<i>Le norme ambientali nel Decreto Milleproroghe 2015</i>	4
CONTRATTI	4
<i>L'autotutela interna ed esterna nei contratti pubblici</i>	4
<i>Appalti pubblici</i>	5
<i>Contratti pubblici</i>	5
DIRITTO AMMINISTRATIVO	6
<i>Il procedimento amministrativo</i>	6
DIRITTO COSTITUZIONALE	6
<i>Semplificare la riforma costituzionale</i>	6
INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE	7
<i>La didattica per i nativi digitali</i>	7
ISTRUZIONE – LAVORO	7
<i>Formazione e alternanza scuola-lavoro nel modello tedesco</i>	7
LAVORO	8
<i>La responsabilità dirigenziale</i>	8
<i>I dubbi sull'applicazione dei vincoli alle assunzioni nel 2015 e 2016</i>	8
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
<i>Prevenzione comportamenti corruttivi nella P.A.</i>	9
<i>Norme anticorruzione</i>	9
REGIONI	10
<i>PDL n. 469 della Regione Marche del 4 febbraio 2015 "Disciplina della rappresentanza di interessi particolari"</i>	10

AMBIENTE

Inquinamento

Nel commento intitolato "Abbandono di fusti contenenti PCB: delitto di danneggiamento da rifiuto pericoloso (nota a Cassazione Penale n. 27478/2014)", a cura dell'avv. Arianna Zacchia, pubblicato sulla rivista "Ambiente & Sviluppo" n. 3 del 2015, a pag. 165, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, con la sopracitata sentenza in commento, la Cassazione si pronuncia in riferimento alla configurabilità del delitto di danneggiamento in caso di smaltimento su un terreno di fusti contenenti rifiuti pericolosi nella specie PCB. Tale Organo ha, nel contempo, anche l'opportunità di porre in rilievo l'esatta qualificazione dell'attività di decontaminazione dei trasformatori contenenti PCB. Si rammenta in proposito che con la denominazione PCB si intendono una serie di composti chimici derivanti dall'idrocarburo aromatico bifenile, previa sostituzione nella sua molecola di uno o più atomi di cloro. Questi composti possiedono elevate proprietà elettriche, resistono al calore e al fuoco ed hanno la capacità di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche fisiche anche sotto l'azione di forti sollecitazioni. Per tutte queste considerazioni essi sono inquadrati tra i più pericolosi fattori di contaminazione ambientale.

Il caso di specie preso in esame concerneva l'attività di gestione dei rifiuti, comprensiva di trasporto e smaltimento, posta in essere dagli imputati, provata grazie al rinvenimento, in molteplici siti del Salento, oltre che di alcuni documenti riconducibili ad una società con sede in Collegno, di centinaia di fusti, alcuni dei quali compressi e sotterrati contenenti rifiuti che, all'esito di accertamenti tecnici risultavano contenere (PCB in quantità

compresa tra 1,1 e 1,8 mg/Kg su sei campioni e 0,398 e 1,34 mg/Kg su tre campioni), policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, clorofenoli, residuo oleoso e idrossido di potassio le cui caratteristiche erano riconducibili all'attività svolta da una certa ditta.

La Cassazione, dopo aver precisato che la classificazione di rifiuti costituisce un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, osserva che nella fattispecie, risulta dal provvedimento impugnato che la Corte del merito ha individuato il rifiuto prodotto dall'azienda dei ricorrenti come rifiuto speciale in relazione al D. Lgs. n. 22/1997, art. 7, comma 3, lett. g) allora vigente. Inoltre, tale Organo evidenzia che lo smaltimento illegale nel terreno di fusti contenenti rifiuti pericolosi, con possibile sversamento sul suolo, costituisce attività del tutto idonea a configurare il delitto di danneggiamento (articolo 635 C.p.), "anche se il risultato di tale attività comporta un aggravamento ulteriore delle precedenti condizioni dell'area".

La sentenza in commento presenta spunti interessanti soprattutto in ordine ai rapporti tra la disciplina ambientale speciale e altamente settoriale ed il generale impianto codicistico: nell'impossibilità di trovare una norma nella disciplina ambientale, che garantisca la piena tutela del bene ambiente, i giudici ricorrono, con tutte le difficoltà incontrate nell'addivenire alla corretta delineazione di questo bene giuridico, alla fattispecie codicistica di danneggiamento, che viene integrata, al fine di garantirne la più ampia tutela ambientale.

Le norme ambientali nel Decreto Milleproroghe 2015

Nell'approfondimento intitolato "Le norme ambientali del Milleproroghe 2015 convertito", a cura di Claudio Bovino, avvocato in Milano, consulente in tema di ambiente e di e-privacy, pubblicato sulla rivista "Quotidiano della P.A.", (12/03/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si riscontra che il 1° marzo 2015 è entrata in vigore la L. 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del c.d. decreto milleproroghe 2015 (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192). Tale legge presenta delle novità rispetto al testo originario riguardanti anche la materia ambientale. L'art. 9, del D.L. n. 192 del 2014 in particolare : - continua a consentire per tutto il 2015 lo smaltimento in discarica di rifiuti con alto potere calorifero (comma 1); - posticipa il termine dei bandi di messa in sicurezza del territorio (comma 2); - rinvia l'applicazione della normativa SISTRI in tema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(comma 3); - estende i posterii sostitutivi del Governo per l'adeguamento di impianti fognari e depurativi (comma 4); - proroga la data di organizzazione del seminario nazionale sui rifiuti radioattivi che dovrà essere organizzato dalla Sogin (aumentando il termine da 60 a 120 giorni dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico), al fine di approfondire tutti gli aspetti tecnici relativi a detto Parco nell'ambito delle attività di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei risultati radioattivi (comma 4-bis); - differisce il termine della gestione comunale dei rifiuti in Campania (commi 4-ter e 4-quater); - dispone degli slittamenti di data in materia di protezione civile per l'area di Genova Cogoleto (comma 4-quinquies).

CONTRATTI

L'autotutela interna ed esterna nei contratti pubblici

Nel commento intitolato "L'autotutela interna e l'autotutela esterna nei contratti pubblici", a cura di Giuseppe Piperata, pubblicato sulla rivista "Giornale di diritto amministrativo" n. 1 del 2015, a pag. 77, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, l'ordinamento giuridico italiano prevede più ipotesi nelle quali all'amministrazione pubblica è prevista la possibilità di interrompere unilateralmente un rapporto negoziale instaurato con soggetti esterni. A seconda dei casi tali statiche vengono identificate nei più svariati modi: recesso, risoluzione, disdetta, revoca, annullamento. Anche la natura del potere su cui si fonda, l'intervento può essere differente, in quanto può essere pubblicistico, riconducibile alla posizione di supremazia spettante all'amministrazione o all'interesse di tutelare l'interesse pubblico, ovvero di un diritto potestativo privatistico, legato alla qualità di parte della pubblica amministrazione in un rapporto negoziale.

Nell'ultimo periodo si è ampiamente dibattuto, in tema di contratti pubblici, sul rapporto intercorrente tra revoca e recesso. In argomento, il giudice accogliendo l'orientamento interpretativo, formulato dalla Suprema corte, ha sancito che, una volta stipulato il contratto, deve seguire la fase di esecuzione del medesimo, nella quale la P.A. nel caso di sopraggiunti motivi di interesse pubblico e con la finalità di sciogliersi dal vincolo negoziale, non può esercitare il potere di revoca, ma deve far ricorso obbligatoriamente al diritto potestativo di recesso in adempimento dell'art. 134, del D. Lgs. n. 163/2006.

Nel testo, in particolare, si esaminano, i seguenti punti: la questione di specie; le opzioni interpretative e la soluzione prescelta dall'Adunanza Plenaria; i poteri dell'amministrazione pubblica nella successiva fase negoziale successiva alla stipula del contratto.

Appalti pubblici

Nel commento intitolato "Esecuzione dei contratti: varate le Linee guida per la trasparenza e la tracciabilità", a cura dell'avv. Paola Cosmai, pubblicato sulla rivista "Quotidiano della P.A." (13/03/2015), reperibile sulla banca dati nuova de Agostini, si sottolinea che, lo scorso 19 febbraio 2015, sono state elaborate dall'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (Itaca) le Linee guida. Esse sono finalizzate a rendere più trasparenti e tracciabili le fasi esecutive dei contratti pubblici, rilevato che sia il Codice approvato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sia la legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. anticorruzione) mirano a garantire chiarezza ed imparzialità soprattutto nella fase preliminare della scelta del contraente.

Permane, comunque centrale in ordine, secondo Itaca, il ruolo delle Regioni, cui compete l'onere di supportare le amministrazioni e gli operatori economici legiferando nell'ambito della cornice

apprestata dal codice per aumentare il livello delle metodologie e procedure per la Trasparenza e Tracciabilità (da ora T&T) dei contratti pubblici, mettendo a loro disposizione anche una piattaforma con la quale trasmettere le informazioni richieste dalla norma mediante la compilazione di una Scheda T&T informatica, la cui acquisizione, potrebbe alimentare una base di dati di monitoraggio su tutte le filiere di contratti e subcontratti aggiudicati nella Regione. La tal cosa, costituisce, comunque una delle probabili modalità operative attraverso cui dare attuazione alla Direttiva Appalti 2014/24/UE (art.71) da recepire entro il mese di aprile 2016, nonché a quelle relative ai settori speciali 2015/25/UE (art. 88) ed alle concessioni 2014/23/UE art. 42).

Nel testo, in particolare, l'autore esamina i seguenti punti: Le finalità, l'ambito di applicazione dei T&T, la tipologia dei medesimi, la raccolta e la diffusione delle informazioni.

Contratti pubblici

Nel commento intitolato "Gare pubbliche e disciplina delle offerte tecniche", a cura di Giuseppe Cassano, avvocato e docente di diritto privato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (16/03/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, la sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 1247 del 25 febbraio 2015, intervenendo per l'annullamento della graduatoria finale dell'aggiudicazione provvisoria e di quella definitiva della gara per l'affidamento dei lavori di risanamento idrogeologico del costone di un monte, ha rilevato che pur in assenza di una norma primaria o regolamentare che vieti in modo tassativo l'indicazione di elementi economici nell'offerta tecnica, ci si deve attenere ai seguenti principi: a) – la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche; - b) – le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri

elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate; c) – la Commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche; d) – nell'offerta tecnica non deve essere inclusa né l'intera offerta economica, né elementi consistenti dell'offerta economica o elementi che consentano di ricostruirla; e) – nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purchè siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, cioè siano elementi marginali o isolati dell'offerta economica che non consentano in alcun modo la ricostruzione complessiva dell'offerta economica.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo

Nella relazione intitolata "Il procedimento amministrativo ieri oggi e domani", a cura di Filippo Patroni Griffi, presidente di sezione del Consiglio di Stato, si evidenzia che il sopracitato procedimento rappresenta una delle possibili chiavi di lettura di mutamenti istituzionali avvenuti in Italia dall'inizio del '900 ad oggi. Esso, inoltre, rappresenta la forma abituale dell'esercizio del potere e, non solo di quello amministrativo. Pertanto effettuare delle riflessioni in merito assumendolo come chiave di lettura e di verifica delle trasformazioni dell'amministrazione e dei suoi rapporti con i

cittadini riveste un significato rilevante, in quanto consente di coniugare tradizione sistematica e capacità di cogliere i momenti ordinanti delle trasformazioni dell'amministrazione e della dialettica tra cittadini e poteri pubblici, in un tempo storico in cui la funzione amministrativa trova nella comunità il suo fattore di legittimazione ed il suo connotato autoritativo formale non viene meno.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

DIRITTO COSTITUZIONALE

Semplificare la riforma costituzionale

Nel commento intitolato "Semplificare la riforma costituzionale: qualche proposta (forse) tardiva", a cura di Luciano Vandelli, pubblicato da Astrid.it (09/03/2015), si sottolinea che, il disegno di legge costituzionale A.C. 2613 teso a modificare il bicameralismo e il riparto di competenze fra Stato e Regioni, è ormai giunto ad una fase avanzata del procedimento di adozione, essendo già stato approvato in prima lettura al Senato e trovandosi attualmente, in testo modificato, in attesa dell'approvazione della Camera. Pertanto le linee del nuovo disegno costituzionale sono ormai tracciate in un impianto che intende perseguire i seguenti obiettivi di fondo, quali: - superare il bicameralismo paritario, concentrando sulla sola Camera dei deputati il rapporto di fiducia; - trasformare il Senato in una camera territoriale, rappresentativa delle autonomie; - spostare in Capo allo Stato competenze legislative in una serie di materie in cui vi

sono coinvolti rilevanti interessi nazionali. Si tratta, quindi di un disegno, teso a rendere più fluida l'assunzione delle decisioni, a ridimensionare i poteri di veto e a superare tensioni e conflitti. Nel perseguimento di tali finalità ne viene delineato un sistema basato su un nuovo equilibrio, che prevede un ridimensionamento sensibile delle competenze attribuite alle Regioni per un verso, e, dall'altro, il riconoscimento alle Regioni stesse di un'influenza sulle decisioni legislative attribuite allo Stato, tramite i propri rappresentanti chiamati a comporre il Senato. Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: le complessità dei procedimenti legislativi, tra Camera e Senato, sulle complessità del riparto di competenze tra Stato e Regioni ed infine, ne viene suggerita qualche proposta di semplificazione senza però andare ad intaccare l'impianto fondamentale finora delineato.

INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE

La didattica per i nativi digitali

Nell'articolo intitolato "La didattica per i nativi digitali? Una didattica per la riflessione", a cura di Sebastiano Bagnara, dell'ISTC-CNR, Roma e Giacinto Matarazzo, della Fondazione Ugo Bordoni, Roma, pubblicato dalla Rassegna di Astrid (12/03/2015, n. 220), si evidenzia che l'argomento trattato prende in considerazione la relazione della scuola, e dei suoi principali componenti, docenti e allievi, con Internet. Dapprima vengono discussi i risultati di alcune ricerche empiriche, nelle fasi successive, invece dopo, vengono proposte due riflessioni di ordine generale. Nella prima, si rileva, il cambiamento nelle attività cognitive dei ragazzi, che si sviluppano attraverso l'uso di dispositivi informatici (smartphone, tablet, consolle per videogiochi) e delle attività svolte online. La seconda, invece, affronta il tema di come capitalizzare su queste nuove abilità per rafforzare la funzione principale dei sistemi educativi: formare persone in grado di apprendere in modo critico e di esercitare un

controllo attivo sulla propria vita. Si tratta, quindi, pertanto di progettare una didattica che si distingue per riflessione critica sulle attività svolte on line e vede il docente nel ruolo di regista.

Nel testo, in particolare, l'autore affronta principalmente i seguenti punti: il cambiamento nelle abilità cognitive dei ragazzi; le sfide per il sistema educativo: verso nuove situazioni di apprendimento. Quello che maggiormente conta, a parere degli autori, non è solo la strumentazione digitale (un *personal computer* o un *ipad* aggiornato, una rete a banda larga o ultralarga), ma il design complessivo della situazione di apprendimento. Se importante è apprendere l'esercizio critico, allora è indispensabile creare ambienti di apprendimento che agevolino la lettura, l'ascolto, l'esposizione dei punti di vista, la scrittura, la formazione di una propria opinione in merito all'argomento discusso.

ISTRUZIONE – LAVORO

Formazione e alternanza scuola-lavoro nel modello tedesco

Nel commento intitolato "Dall'esperienza tedesca un modello di formazione e alternanza scuola-lavoro: una sfida per l'Italia?", a cura di Antonio Cocozza, Presidente del corso di laurea in formazione e sviluppo delle risorse umane presso l'università degli studi Roma Tre, coordinatore della scuola sull'autonomia LUISS Guido Carli, si rileva che è tornato nuovamente all'attenzione del Governo e delle parti sociali il modello tedesco dell'istruzione-formazione-lavoro e l'interesse per le politiche di alternanza. Si tratta di un modello che riveste particolare interesse, poiché presenta una struttura articolata e complessa contraddistinta dal coinvolgimento di più attori (istituzionali, sociali, economici) e, propone, due tipologie di alternanza scuola-lavoro, quella formativa offerta

dalle *Fachoberschulen*, istituti ad indirizzo professionale di livello secondario superiore, e quella lavorativa, che si sviluppa nell'ambito del sistema duale rappresentato dalle *Berufsschule*.

Nel testo, in particolare, l'autore ha posto l'attenzione sui seguenti punti: Politiche di istruzione-formazione-lavoro nel modello tedesco; l'alternanza istruzione-formazione-lavoro ed infine, si è soffermato sullo stato dell'arte dell'alternanza scuola-lavoro in Italia, delineandone le criticità e, nel contempo, le prospettive.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.amministrazioneincammino.luiss.it>

LAVORO

La responsabilità dirigenziale

Nell'articolo intitolato "La responsabilità dirigenziale o di risultato", a cura di Arturo Bianco, si rileva che l'introduzione di tale responsabilità per il personale dirigente, costituisce una delle maggiori novità apportate dall'introduzione della cultura del risultato nell'ambito degli enti pubblici. La medesima è strettamente connessa con l'assegnazione ai dirigenti dell'attribuzione della competenza all'adozione degli atti gestionali. In termini giuridici viene offerta una nuova lettura dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, principi che vengono, a seguito dell'introduzione della responsabilità dirigenziale, interpretati in termini di raggiungimento dei risultati, cioè basati sul merito, e, quindi, non solo più dal punto di vista della legittimità formale. Tale requisito

deve, comunque, continuare a sussistere, visto che l'attività delle PA deve svolgersi nell'ambito delle prescrizioni legislative. In proposito, l'ultimo comma dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 sintetizza così il nuovo istituto: "I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli scopi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione".

Nel testo, in particolare, l'autore affronta i seguenti punti: le sanzioni; l'ambito di applicazione; l'accertamento; il dettato legislativo.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5017>

I dubbi sull'applicazione dei vincoli alle assunzioni nel 2015 e 2016

Nell'articolo intitolato "I dubbi sull'applicazione dei vincoli alle assunzioni nel 2015 e 2016", a cura di Arturo Bianco, si sottolinea che permangono dubbi sulle assunzioni di personale da parte dei Comuni e nelle Regioni nel corso degli anni 2015 e 2016. A tale conclusione si perviene dalle indicazioni che si possono ricavare dalle interpretazioni che sono fornite dai Ministri della Semplificazione e Pubblica Amministrazione e degli Affari regionali e locali e dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In proposito, si rammenta, che la scelta di ridurre drasticamente il personale delle Province e l'indicazione che bisogna evitare che qualcuno tra essi possa vedersi risolto il rapporto di lavoro, non sono tra loro facilmente compatibili. Ne consegue una situazione di incertezza che è ulteriormente aggravata dalla previsione legislativa che

irroga la sanzione della nullità per la violazione di queste norme.

Nel testo, in particolare, l'autore affronta i seguenti punti: la questione delle mobilità volontarie; il problema del c.d. personale infungibile; le Regioni a Statuto Speciale, l'utilizzazione delle graduatorie e l'ambito provinciale.

Per quanto riguarda le mobilità volontarie è insorto un contrasto interpretativo tra le Corti dei conti, sezioni regionali di controllo della Lombardia e della Sicilia (Pareri n. 85 del 24 febbraio e n. 119 del 27 febbraio) e quanto affermato nella circolare n. 1/2015, sulla possibilità per i comuni e per le regioni di dare attuazione negli anni 2015 e 2016 ad assunzioni in mobilità volontaria di personale proveniente da P.A. che hanno vincoli alle assunzioni.

Secondo il citato parere della sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, in particolare, non si può

assumere personale che non sia presente nella dotazione organica delle Province, salvo il caso che nel corso del biennio si siano raggiunti gli obiettivi legislativamente fissati, ovvero non vi siano più vincitori da assumere nelle graduatorie dell'ente e sia stato

riassorbito tutto il personale sovranumerario delle province.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5016>

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Prevenzione comportamenti corruttivi nella P.A.

Nel commento intitolato "La legge 190/2012 sulla prevenzione e repressione dei comportamenti corruttivi nella Pubblica Amministrazione", a cura di Francesco Martines, ricercatore di diritto amministrativo presso l'università degli studi di Messina, si rileva che, con la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il legislatore italiano ha adottato una precisa disciplina volta all'introduzione di principi e regole nuovi per fronteggiare la lotta alla corruzione nella P.A. Essa è diventata negli ultimi anni un tema centrale nel dibattito internazionale con evidenti ricadute nell'ordinamento interno che hanno condotto all'adozione della sopracitata legge.

Nel testo si intende perseguire una riflessione critica sulla disciplina introdotta da tale sopracitata legge e dai successivi decreti attuativi che assuma come scopo prioritario quello del rapporto fra scelte politiche di

anticorruzione ed esercizio della funzione amministrativa. La riforma introdotta presenta un nuovo approccio al diffondersi del fenomeno corruttivo, anche se non sempre riesce ad integrarsi con i principi generali in tema di organizzazione della P.A., con le norme sullo status e la responsabilità dei funzionari e dirigenti pubblici, nonché con il dato pratico delle condizioni in cui operano le medesime.

Nel testo, in particolare, l'autore esamina i seguenti punti: il contesto internazionale ed europeo; l'approccio normativo della l. n. 190/2012 e l'impatto sui principi generali di organizzazione della P.A.; la nozione ampia di corruzione; gli strumenti di pianificazione ed il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e la tutela del *wistleblower*, cioè della persona che segnala gli illeciti.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

Norme anticorruzione

Nell'articolo intitolato "L'adozione del modello organizzativo idoneo ed D. Lgs. n. 231/2001 e l'applicabilità delle norme in materia di anticorruzione nelle organizzazioni che erogano servizi alla persona. Efficienza, efficacia e *Accountability* degli interventi e tutela dei cittadini-utenti", a cura del prof. Alceste Santuari, docente di diritto dell'Economia degli Enti non Profit presso l'università di Bologna – Sede di Forlì,

pubblicato sul GiustAmm (10/03/2015), si sottolinea che, sebbene percepite come lontane dalle previsioni in tema di responsabilità amministrativa e anticorruzione, le organizzazioni non Profit, in ragione delle attività e dei servizi di natura collettiva che esse prestano si trovano incluse tra i soggetti destinatari se non di tutte almeno di parte delle disposizioni contenute

nel D. Lgs. n. 231/2001 e nella L. n. 190/2012.

Nel testo, dopo aver esaminato l'evoluzione storica-normativa dei concetti di efficienza, efficacia e accountability, legalità ed efficienza nella P.A. l'autore, pone

l'attenzione sulle specificità che caratterizzano le organizzazioni non Profit e l'applicabilità alle stesse delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti e delle disposizioni in tema di anticorruzione.

REGIONI

PDL n. 469 della Regione Marche del 4 febbraio 2015 "Disciplina della rappresentanza di interessi particolari"

La proposta di legge mira a disciplinare l'attività di rappresentanza di interessi particolari all'interno dei processi decisionali delle istituzioni regionali, in concordanza ai principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali stessi.

Detta proposta si prefigge le seguenti finalità:

- garantire la trasparenza dei processi decisionali;

- assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi;
- agevolare l'individuazione della responsabilità politico-amministrativa delle decisioni assunte;
- consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base formativa.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.marche.gov.it>